

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1485)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1971

Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — L'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza è attualmente regolato dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che ha esteso al Corpo, salve le necessarie varianti, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri.

I vantaggi di carriera per gli ufficiali della Guardia di finanza sono determinati dal combinato disposto degli articoli 3 (che rinvia alla tabella n. 2 allegata alla legge) e 5 della citata legge n. 887 del 1966 e dell'arti-

colo 69 della legge n. 1137 del 1955, in quanto applicabile al Corpo.

Per effetto di tali norme possono conseguire un vantaggio di carriera i capitani i quali sostengano e superino appositi esami o che superino il Corso superiore di Stato maggiore previsto per i pari-grado dell'Esercito.

Nei restanti gradi, come noto, l'avanzamento avviene ad anzianità o a scelta, nel rispetto di talune disposizioni relative ai periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche da esercitare o dei corsi da frequentare, e previo giudizio della Com-

missione di avanzamento di cui all'articolo 4 della legge n. 887 del 1966.

Le peculiari caratteristiche di impiego operativo degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, anche di grado e di anzianità elevati, nei servizi di polizia tributaria ed a tutela di ogni interesse politico-economico dello Stato impongono di considerare con particolare attenzione il problema della qualificazione professionale degli stessi. E la esigenza è tanto più sentita sia per la progressiva evoluzione degli apparati industriali e commerciali e per gli sviluppi tecnologici nella gestione amministrativa delle imprese, nei confronti delle quali il Corpo è chiamato a svolgere gran parte della sua attività di controllo, sia per la imminenza della riforma dell'ordinamento tributario nazionale, che impongono all'Amministrazione finanziaria di disporre — ad ogni livello — di personale altamente qualificato.

L'esigenza di un rinnovamento professionale dei quadri e dei gregari è stata da tempo avvertita, nella Guardia di finanza, con l'istituzione della Scuola di polizia tributaria (legge 29 ottobre 1965, n. 1218) avente il compito di organizzare e svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento per ufficiali e sottufficiali del Corpo.

Con il disegno di legge di cui trattasi si intende perfezionare tale rinnovamento, prevedendo per i maggiori e per i capitani la possibilità di frequentare, previo esame, un Corso superiore di polizia tributaria. Tale iniziativa allinea il Corpo ad altre istituzioni che dispongono già di organi capaci di esprimere la più alta qualificazione professionale ed è volta a disporre di elementi da impiegare a livello direzionale nei più impegnativi servizi di istituto.

L'esigenza di poter disporre di tali elementi e l'impegno che sarà loro richiesto per frequentare e superare il progettato Corso superiore di polizia tributaria hanno indotto a considerare quale debba essere la base da cui poter estrarre, a domanda degli interessati e previo esame, gli ufficiali frequentatori del Corso e l'opportunità di favorire lo sviluppo di carriera degli stessi.

Si è così ritenuto di:

determinare che alla frequenza del Corso superiore di polizia tributaria possano aspirare, per le garanzie di maturità ed esperienza che offrono, ufficiali di una certa anzianità di grado e di servizio i quali possano, però, successivamente essere impiegati per un prolungato periodo di tempo nell'attività di polizia tributaria. Tali ufficiali sono stati individuati nei capitani che siano compresi nel primo terzo dell'organico del grado e che abbiano compiuto il periodo minimo biennale di comando di reparto, previsto ai fini dell'avanzamento, ed in tutti i maggiori;

rivedere le disposizioni che regolano i vantaggi di carriera degli ufficiali del Corpo.

È stato, pertanto, previsto — nell'interesse dell'Amministrazione, che potrà disporre di ufficiali altamente qualificati sotto il profilo tecnico-professionale e sotto quello prettamente militare, e dei singoli, cui si offrono così possibilità di miglioramento nello sviluppo di carriera — un sistema di incentivazioni, alternativamente costituito dalla:

a) frequenza del Corso superiore di polizia tributaria per i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado e per i maggiori;

b) frequenza dei Corsi di Stato maggiore, per i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado (per disposizioni regolamentari del Ministero della difesa a tali corsi non sono ammessi maggiori).

A ciò provvede l'unito disegno di legge composto di sei articoli:

il primo sostitutivo dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, che disciplina il corso di cui al *sub a*);

il secondo per regolare i corsi di cui al *sub b*) in conformità di quanto disposto al precedente articolo 1;

il terzo sostitutivo della tabella n. 2 allegata alla predetta legge;

il quarto per sancire l'eguaglianza dei due corsi di cui sopra, al fine del conseguimento dei vantaggi di carriera, e l'alternatività fra gli stessi;

il quinto recante norme particolari per disciplinare i vantaggi di carriera degli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il Corso superiore di Stato maggiore;

il sesto concernente l'entrata in vigore della legge nell'anno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, onde assicurare un ragionevole lasso di tempo per le procedure di attuazione delle nuove disposizioni.

Nella tabella sopracitata sono stati previsti i vantaggi di carriera da attribuire agli

ufficiali che superino i corsi nella stessa indicati. In particolare vengono:

unificati i vantaggi conferiti agli ufficiali che superino il Corso superiore di polizia tributaria o quello di Stato maggiore. Il conseguimento dei vantaggi è stato riferito al solo grado di maggiore poichè i capitani ammessi ad uno dei due corsi potranno superarli solo quando siano già stati promossi maggiori ovvero siano compresi nell'aliquota di avanzamento al grado superiore;

abrogati gli esami ora previsti per i capitani.

Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è così sostituito:

« I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il Corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.

I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

I capitani ammessi al Corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso.

Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1° gennaio, con decreti del Ministro delle finanze ».

Art. 2.

I capitani che facciano domanda di ammissione ai Corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianità e di co-

mando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1.

I capitani ammessi alla frequenza dei Corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.

Art. 3.

La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del Corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del Corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.

L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.

Art. 5.

Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il Corso superiore di Stato maggiore il vantaggio di carriera è attribuito secondo quanto stabilito dall'annessa tabella n. 2.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

TABELLA N. 2

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER GRADI (a)
	MAGGIORE
1. Corso superiore di polizia tributaria. Avere superato il corso (b).	1/4 dell'organico del grado
2. Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso (b).	1/4 dell'organico del grado

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(b) I capitani ammessi alla frequenza dei Corsi superiori di Polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.